



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **586**

Prot. n. SG

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Determinazioni in ordine alla quota del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale del comparto Autonomie locali riservata alla retribuzione di risultato.

Il giorno **01 Aprile 2011** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER  
MARTA DALMASO  
MAURO GILMOZZI  
TIZIANO MELLARINI  
ALESSANDRO OLIVI  
FRANCO PANIZZA**

Assenti:

**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  
UGO ROSSI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

il comma 1 dell'articolo 71 (Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) del CCPL area della dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali, sottoscritto in data 27 dicembre 2005, come modificato con l'articolo 10 dell'Accordo provinciale di data 20 giugno 2007 dispone che, a decorrere dall'1 gennaio 2007, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale (di seguito denominato Fondo) è determinato dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

In particolare il suddetto comma 4 stabilisce che “il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica di dirigente è determinato sulla base di parametri retributivi complessivi fissati dalla Giunta provinciale in correlazione a quelli mediamente previsti per il corrispondente personale dello Stato e delle Regioni. La giunta provinciale definisce i criteri necessari per l'applicazione di questo comma.”

Con deliberazione n. 1342 del 22 giugno 2007 la Giunta provinciale, in applicazione della suddetta norma, aveva dato disposizioni al dirigente del Servizio per il Personale affinché provvedesse alla materiale quantificazione delle misure dell'eventuale integrazione retributiva risultante dall'applicazione dei parametri retributivi complessivi determinati nella deliberazione stessa.

Il dirigente del Servizio per il Personale, con determinazione n. 592 di data 6 settembre 2007, ha quindi quantificato il Fondo secondo le direttive date dalla Giunta e, tra altro, ha indicato gli importi medi destinati a costituire la quota del Fondo relativa al risultato per gli anni 2007, 2008 e 2009. In mancanza di altre disposizioni in merito gli importi medi ritornano alla misura previgente a decorrere dal 2010.

Si deve quindi deliberare in merito all'importo medio pro capite che deve costituire il Fondo per la retribuzione di risultato dal 2010.

Dall'esame degli importi corrisposti ai dirigenti degli enti pubblici che hanno reso disponibili i dati delle retribuzioni dei dirigenti ai sensi dell'art. 21 comma 1, della L. 69 del 18/6/2009, che prevede la trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti, emerge che la misura media della retribuzione di risultato dei dirigenti della Provincia di Trento è ampiamente inferiore rispetto alla media di altre Regioni.

In linea con le indicazioni inerenti il blocco delle retribuzioni, si reputa opportuno confermare, a partire dal 2010, la misura media della retribuzione di risultato spettante al personale dirigenziale del comparto Autonomie locali della Provincia e dei suoi enti strumentali negli importi stabiliti per gli anni 2007/2009.

Si prevede infine un'integrazione del Fondo in oggetto nell'importo massimo di € 20.000,00, a valere anche sull'analogo Fondo del personale con qualifica di direttore, da destinare alla realizzazione di particolari e significativi progetti individuati dalla Giunta provinciale. Nell'ambito della spesa complessiva fissata ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 7 le risorse appena individuate sono comprese, nelle risorse aggiuntive rispetto alle autorizzazioni di spesa afferenti ai rinnovi contrattuali da destinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2006, n.11.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le leggi provinciali n. 7/1997 , n. 3/2006 e n. 11/2006;
- visto il C.C.P.L. 2002-2005 della dirigenza del comparto Autonomie locali, sottoscritto in data 27 dicembre 2005;
- visto l'Accordo provinciale concernente il biennio economico 2006–2007 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali, sottoscritto il 20 giugno 2007;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge ,

### DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2010 e seguenti gli importi medi destinati a costituire la quota del Fondo relativa al risultato del personale dirigenziale del comparto Autonomie locali nelle misure già previste per il triennio 2007-2009 e indicate nella determinazione del dirigente del Servizio per il Personale n. 592 di data 6 settembre 2007;
- 2) di integrare il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale nell'importo massimo di € 20.000,00, a valere anche sull'analogo Fondo del personale con qualifica di direttore, da destinare alla realizzazione di particolari e significativi progetti individuati dalla Giunta provinciale;
- 3) di dare atto che l'onere previsto da questo provvedimento rientra nella spesa complessiva di cui all'articolo 63 della l.p. 7/1997 come quantificato dall'articolo 1 della l.p. 19/2009 per il 2010 e dall'articolo 15 della l.p. 27/2010 per il 2011.
- 4) di dare atto che alla spesa derivante dalla presente deliberazione si fa fronte con le somme già impegnate sul capitolo 959500 del bilancio 2010 e del bilancio 2011 ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera a) della legge di contabilità.

SG